

orino alla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. — Provincia con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1.° e col 16.° ogni mese. — Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Venerdì 22 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE
Stati Austriaci, e Francia . . . L. 80
— Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco) . . . 55
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stati Romani . . . 120

ANNO . . . 1861
Semestre . . .
Tennis . . .
Provincia del Regno . . .
Venezia (franco di cartello) . . .

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 775 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE									
Barometro a millimetri	Termometro cent. unito al Barom.	Term. cent. esposto al Nord	Umidità della notte	Anemoscopio	Stato dell'atmosfera				
matt. ore 9	sera ore 9	matt. ore 9	matt. ore 9	matt. ore 9	matt. ore 9	sera ore 9	matt. ore 9	sera ore 9	matt. ore 9
743,38	741,24	743,48	+ 3,8	+ 5,7	+ 7,4	- 0,5	+ 3,0	+ 5,0	

PARTE UFFICIALE

TORINO, 21 NOVEMBRE 1861

Il N. 325 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 3 del Regolamento doganale approvato col Nostro Decreto 29 ottobre 1861;

Sopra proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse al presente decreto. Sono approvate le annesse al presente decreto. Sono approvate le annesse al presente decreto.

Nella tabella A è indicato il luogo di ciascuna Dogana sulla frontiera di terra e di mare, e nelle stazioni delle strade ferrate, e l'ordine e la classe a cui appartiene.

Nella tabella B sono indicate le Dogane interne e quelle della frontiera di terra e di mare che debbono cessare dal 1.° gennaio 1862.

Nella tabella C sono indicate le Dogane interne e depositi che sono conservati a tutto il 31 dicembre 1862.

Nella tabella D sono indicate le Dogane che hanno facoltà di ricevere pagamenti dei diritti non cambiali in conformità all'art. 21 del Regolamento.

Nella tabella E sono indicate le merci delle quali è permessa la importazione nelle Dogane di III ordine.

Nella tabella F sono indicate le vie da percorrersi dal confine a ciascuna delle Dogane di terra per l'entrata e per l'uscita delle merci.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 novembre 1861.
VITTORIO EMANUELE.

P. BASTOGI.

(Le tabelle nei prossimi numeri)

REGOLAMENTO

Per la fabbricazione delle misure, dei pesi e degli strumenti per pesare e per misurare. (Continuazione e fine, vedi il num. 282)

Art. 40. Nelle misure di capacità il massimo errore che si tolleri è di un cinquecentesimo della capacità per le misure in metallo, e di un quattrocentesimo per quelle in legno. Questa tolleranza è indicata in centilitri per ciascuna misura nella tabella che segue:

Nomi delle misure	Tolleranza nella capacità delle misure	
	in legno	in metallo
Centilitri	25	20
Ettolitro	12,5	10
Mezzo ettolitro	5	4
Doppio decalitro	2,5	2
Decalitro	1,25	1
Mezzo decalitro	0,5	0,4
Doppio litro	0,25	0,2
Litro	0,1	0,1
Mezzo litro	0,05	0,04
Doppio decilitro	0,025	0,02
Decilitro	0,0125	0,01
Mezzo decilitro	0,00625	0,005

Art. 41. Per agevolare la fabbricazione e l'aggiustamento delle misure di legno è permesso di fermare sul fondo della misura una toppa in legno in forma di parallelepipedo rettangolo cogli spigoli superiori e laterali smussati, e collocata in modo che appoggi al bolzone, e sia fermata al fondo della misura per mezzo di una vite con la capocchia dalla parte esterna del fondo, o di due viti quando la misura non porta il bolzone.

Sulla capocchia di una di queste viti si salderà una goccia di stagno destinata a ricevere il bollo di verificazione.

Il volume della toppa non deve eccedere il centesimo della capacità della misura.

Art. 42. La rasatura, ossia lo strumento col quale nell'atto del misurare si toglie il colmo o ciò che sopravanza dalla misura, dovrà essere ben dritta e di forma parallelepipeda.

§ 2.

Misure di capacità per liquidi.

Art. 43. È autorizzato per liquidi l'uso di tutte le misure di capacità di cui all'art. 28.

Queste misure, dal doppio ettolitro fino al mezzo decalitro inclusivamente, non potranno farsi d'altra materia che di ferro lavorato o fuso, o di legno; dal doppio litro al centilitro si potranno fare di stagno, di latta, di vetro, di malloca o d'altra terra cotta verniciata, secondo che sarà stabilito negli articoli che seguono.

Art. 44. Le misure di ferro laminato o fuso avranno la forma di un cilindro retto di altezza interna eguale

o doppia del diametro. Per altezza interna s'intende la distanza dal fondo della misura alla linea che indica fin dove deve giungere il livello del liquido; in questa altezza non è compresa quella del labbro che può agguingersi intorno alla bocca della misura.

Quando l'altezza è uguale al diametro, i diametri e le altezze di ciascuna misura sono indicati in millimetri nella tabella di cui all'art. 29 del presente regolamento; e quando l'altezza è doppia del diametro essi sono indicati nella tabella seguente:

Nomi delle misure	Diametro		Altezza	
	interna	esterna	interna	esterna
Doppio Ettolitro	503,1	1006,2		
Ettolitro	399,3	798,6		
Mezzo Ettolitro	316,9	633,8		
Doppio Decalitro	232,5	465,0		
Decalitro	185,9	371,8		
Mezzo Decalitro	147,1	294,2		

Art. 45. Nella costruzione delle misure in ferro laminato si seguiranno le norme indicate per le misure delle materie asciutte negli articoli 31, 32, 33 e 34 del presente Regolamento, salvo per ciò che riguarda la piana ed il bolzone che non sono qui necessari. Tanto queste misure, quanto quelle di ferro fuso, dovranno essere stagnate o convenientemente verniciate.

Art. 46. La tolleranza nella capacità per il doppio ettolitro, per l'ettolitro e per mezzo ettolitro sarà di un millesimo; per il doppio decalitro, per il decalitro e per mezzo decalitro essa sarà di un cinquecentesimo.

Tabella delle tolleranze nella capacità delle misure per liquidi.

Nomi delle misure	Tolleranza	
	Centilitri	millilitri
Doppio Ettolitro	20	
Ettolitro	10	
Mezzo Ettolitro	5	
Doppio Decalitro	2	
Decalitro	1	
Mezzo Decalitro	0,5	

Art. 47. Le misure di legno saranno formate di doghe in forma di mastelli, e solidamente cercchiate; la loro figura potrà variare secondo verrà suggerito dagli usi locali o dalla comodità del trasporto, purchè il diametro medio della bocca non sia mai maggiore dell'altezza.

L'altezza interna della misura, e quella di ciascuna delle parti in cui essa è divisa, è segnata per ciascuna divisione dalle teste di due piccoli chiodi fitti nel legno allo stesso livello ed alle estremità di uno stesso diametro.

La capacità di ciascuna divisione deve corrispondere a qualcuna delle misure enunciate nell'art. 43.

Art. 48. La tolleranza nella capacità di queste misure di legno sarà di un trecentesimo per il doppio ettolitro, l'ettolitro e per mezzo ettolitro; e di un duecentesimo per le misure di capacità minore, quindi:

Per il doppio ettolitro la tolleranza è di centilitri	66,7
Per l'ettolitro è di	33,3
Mezzo ettolitro	16,7
Doppio decalitro	10,0
Decalitro	5,0
Mezzo decalitro	2,5

Art. 49. Il titolo dello stagno per la fabbricazione delle misure sarà di 82 centesimi di fine almeno: cioè il metallo non deve contenere meno di 82 per cento di stagno puro, e più di 18 per cento di piombo.

Art. 50. Queste misure avranno la forma di un cilindro retto, la cui altezza sarà eguale o doppia del diametro; le pareti ed il fondo dovranno essere esenti da agnotti, puligie ed altri difetti, ed avere dappertutto una spessezza sufficiente ad impedire che desse si sfornino facilmente per l'uso.

Le dimensioni di queste misure quando l'altezza è doppia del diametro sono indicate nella tabella che segue:

Nomi delle misure	Dimensioni interne	
	altezza	diametro
Doppio Litro	216,8	108,4
Litro	172,0	86,0
Mezzo Litro	136,6	68,3
Doppio Decilitro	109,6	54,8
Decilitro	79,9	39,9
Mezzo Decilitro	63,4	31,7
Doppio Centilitro	46,7	23,4
Centilitro	37,1	18,5

E quando il diametro è eguale all'altezza le dimensioni interne di queste misure sono indicate nella tabella di cui all'art. 29 del presente regolamento; e per le due ultime misure le dimensioni sono le seguenti, cioè:

Per il doppio centilitro millimetri	23,5
Pel centilitro	23,4

Art. 51. Nelle misure di stagno la superficie interna dovrà essere conservata quale esce dal gesso, cioè non dovrà essere tornita, né lisciata. La superficie dell'orlo dovrà essere ben piana.

Art. 52. Il nome della misura potrà iscriversi sulla misura stessa, o sopra una lastra di metallo saldata sopra di essa; il titolo dello stagno s'imprimerà sotto il fondo.

Art. 53. La tolleranza sulla capacità delle misure di stagno è fissata come nella tabella seguente:

Tabella delle tolleranze nella capacità delle misure di stagno.

Nomi delle misure	Tolleranze	
	millilitri	centilitri
Doppio Litro	3,0	
Litro	2,0	
Mezzo Litro	1,5	
Doppio Decilitro	1,0	
Decilitro	0,6	
Mezzo Decilitro	0,3	
Doppio Centilitro	0,2	
Centilitro	0,1	

Art. 54. È permesso l'uso delle misure di latta, dal doppio litro fino al doppio centilitro, queste misure hanno la forma di cilindri d'altezza eguale o doppia del diametro.

Art. 55. La parete curva delle misure di latta sarà di un solo foglio, salvo per il doppio litro, per il quale potrà essere di due parti saldate insieme, questa parete s'innestrerà dalla parte inferiore in un orlo rilevato ad angolo retto tutto intorno al fondo. Il lembo superiore sarà ripiegato in giù in modo da formare un bordo raddoppiato di larghezza sufficiente da potervi inscrivere il nome della misura.

Si apporranno due gocce di stagno, l'una sulla saldatura del fondo, l'altra sul bordo superiore per potervi stampare il bollo di prima verificazione ed il bollo annuo.

Art. 56. Per le misure di latta la tolleranza sulla capacità sono indicate nella tabella che segue:

Tabella delle tolleranze nella capacità delle misure in latta.

Nomi delle misure	Tolleranze	
	millilitri	centilitri
Doppio Litro	3,0	
Litro	2,0	
Mezzo Litro	1,5	
Doppio Decilitro	1,0	
Decilitro	0,6	
Mezzo Decilitro	0,3	

Art. 57. Le misure per liquidi, dal doppio litro al doppio decilitro inclusivamente, si potranno fare anche di vetro trasparente, in forma di bottiglia o caraffa. Un tratto inciso sul collo della misura indica l'altezza alla quale deve giungere il liquido.

Il nome della misura e il bollo della verificazione saranno stampati sopra una lastrina di stagno ripiegata in anello, e saldata o ribadita intorno al collo della medesima; il collo sarà di forma tale che l'anello non ne possa uscire. La lastra potrà anche essere formata d'una lega che contenga la metà soltanto di stagno.

Art. 58. Le stesse misure potranno ancora farsi di malloca o d'altra terra con manico a beccuccio o senza, purchè siano d'altezza un po' maggiore del diametro della bocca.

L'altezza alla quale deve arrivare il liquido è indicata da una lastrina di stagno; questa lastra porterà il bollo di verificazione, come pure il nome della misura quando questo non si trovi già scritto sulla misura stessa in modo in cancellabile. Il bollo della verificazione potrà anche essere impresso sopra una goccia di stagno infissa nella parte superiore della misura: nel qual caso l'altezza alla quale deve arrivare il liquido sarà indicata da due tratti incisi internamente ed all'estremità di uno stesso diametro.

Art. 59. La tolleranza nelle dimensioni delle misure di capacità per liquidi è di un centesimo per le misure in metallo, e di un cinquecentesimo per quelle in legno; questa tolleranza è accordata tanto in più che in meno.

Art. 60. I misuratori del gas luce, qualunque ne sia la struttura, non potranno essere introdotti in commercio senza che siano stati presentati alla verificazione prima e ne abbiano riportato il bollo. Questo bollo non sarà apposto che a quei misuratori, nei quali la differenza tra il volume effettivo di gas che vi passa in un determinato tempo e quello espresso nell'indice dello strumento medesimo non eccede due litri su cento; la tolleranza intesa sempre in più ed in meno.

Art. 61. I pesi di cui è permesso l'uso in commercio sono:

50 chilogrammi, ossia 5 miriagrammi	
20 " " " " " "	
10 " " " " " "	
5 " " " " " "	
2 " " " " " "	
1 chilogramma	
5 ettogrammi	
2 " " " " " "	
1 " " " " " "	
50 grammi, ossia 5 decagrammi	
20 " " " " " "	
10 " " " " " "	
5 " " " " " "	
2 " " " " " "	

Art. 62. I pesi di cui è permesso l'uso in commercio sono:

50 chilogrammi, ossia 5 miriagrammi	
20 " " " " " "	
10 " " " " " "	
5 " " " " " "	
2 " " " " " "	
1 chilogramma	
5 ettogrammi	
2 " " " " " "	
1 " " " " " "	
50 grammi, ossia 5 decagrammi	
20 " " " " " "	
10 " " " " " "	
5 " " " " " "	
2 " " " " " "	

Art. 63. La tolleranza in più ed in meno nelle dimensioni dei pesi in ferro sarà di 2 millimetri per pesi maggiori di 5 chilogrammi, e di 1 millimetro per tutti quelli minori.

1 gramma
5 decigrammi
2 " " " " " "
1 decigramma
5 centigrammi
2 " " " " " "
1 centigramma
5 milligrammi
2 " " " " " "
1 milligramma

Tutti questi pesi possono farsi di ottone o d'altra lega egualmente resistente; tutti quelli che superano il doppio decagramma possono farsi egualmente di ferro fuso (ghisa o ferraccio).

Art. 62. I pesi di ferro fuso hanno la forma di piramidi tronche, la cui base è un rettangolo con gli angoli smussati a quarto di cerchio per i pesi di 50 e di 20 chilogrammi, ed un esagono regolare senza smussature per tutti gli altri.

Le loro dimensioni sono indicate nelle due tabelle che seguono:

Pesi a base rettangolare.

PESI	LATI della base inferiore		LATI della base superiore		Altezza del peso
	Lunghezza	Larghezza	Lunghezza	Larghezza	
50 chilogr.	318	210	233	181	136
20 " "	215	137	221	132	100

Pesi a base esagona.

PESI	LATO della base inferiore		LATO della base superiore		ALTEZZA del peso
	Lunghezza	Larghezza	Lunghezza	Larghezza	
10 chilogrammi	89	89	89	89	89
5 " "	72	72	72	72	72
2 " "	53	53	53	53	53
1 " "	42	42	42	42	42
5 ettogrammi	31	31	31	31	31
2 " "	25	25	25	25	25
1 " "	20	20	20	20	20
5 decagrammi	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3

Tutti questi pesi hanno inferiormente una cavità di capacità sufficiente a ricevere la tara, cioè quella quantità di piombo che è necessaria per ridurre il peso al suo giusto valore.

La cavità destinata a ricevere la tara sarà tirata da una vite sulla cui testa si collocherà una goccia di stagno; su questa goccia verrà impresso il bollo di verificazione; tale goccia dovrà collocarsi in modo che aderisca da una parte al corpo del peso, e dall'altra alla vite che chiude il vano in cui è rinchiusa la tara.

Art. 63. Un anello di fondino di ferro dolce saldato a fuoco è attaccato al centro della faccia superiore del peso per mezzo di un cappetto di ferro le cui estremità penetrano nella cavità descritta nell'articolo precedente, e vi sono solidamente ritenute dal piombo della tara.

L'anello dovrà poter si allargare in una scansalatura circolare praticata sulla faccia superiore della piramide.

Art. 64. La faccia superiore della piramide sarà tinta di un orio rilevato, e porterà inscritto in rilievo il valore del peso espresso in cifre arabiche seguite dalle abbreviazioni chilog. e oppure ettog. decag. secondo l'unità alla quale queste cifre si riferiscono.

Art. 65. La superficie esterna del peso dovrà andare esente da puligie e agnotti. La materia di cui il peso è formato non deve essere eruda o troppo facile a rompersi.

Art. 66. Tutti i pesi contemplati nel presente paragrafo potranno anche farsi di forma cilindrica secondo le norme prescritte per i pesi d'ottone, e con le dimensioni indicate nel quadro che segue.

PESI	DIAMETRO del cilindro eguale all'altezza		ALTEZZA del bottone
	millimetri	centimetri	
50 chilogrammi	178	17,8	89
20 " "	119	11,9	74,5
10 " "	109	10,9	60
5 " "	89	8,9	47
2 " "	72	7,2	39,5
1 " "	53	5,3	27,5
5 ettogrammi	31	3,1	21,5
2 " "	25	2,5	17,5
1 " "	20	2,0	12,5
5 decagrammi	15,3	1,53	10

Al bottone sarà permesso di sostituire un anello inseparabilmente unito al peso per mezzo di un anello.

Questi pesi potranno essere renduti quali provengono dal gesso coll'iscrizione in rilievo, oppure torniti colla lavorazione incisa.

Art. 67. La tolleranza in più ed in meno nelle dimensioni dei pesi in ferro sarà di 2 millimetri per pesi maggiori di 5 chilogrammi, e di 1 millimetro per tutti quelli minori.

Art. 68. Le tolleranze per i pesi di ferro, qualunque sia la loro forma, saranno di un due millesimo del peso di 50 a quello di 5 chilogrammi, inclusivamente, di un millesimo da due chilogrammi al mezzo chilogramma, di un seicentesimo per i pesi minori di mezzo chilogramma.

I valori assoluti di queste tolleranze sono indicati nella tabella seguente:

Pesi	Tolleranze grammi
50 chilogrammi	25
20 "	10
10 "	5
5 "	2,5
2 "	1
1 "	0,5
5 ettogrammi	0,25
2 "	0,125
1 "	0,0625
5 decagrammi	0,03125

§ 2. — Dei pesi di ottone.

Art. 69. I pesi di ottone, dal grammo in su, sono di forma cilindrica: l'altezza per tutti quelli maggiori del doppio decagramma, è eguale al diametro; dal doppio decagramma al mezzo decagramma essa è la metà del diametro, ed il quarto per il doppio grammo e per il grammo.

Tutti questi pesi sono sormontati da un bottone di altezza eguale alla metà di quella del cilindro, per tutti i pesi maggiori del doppio decagramma, l'altezza è eguale a quella del cilindro per il doppio decagramma, per il decagramma e per il mezzo decagramma, e l'altezza doppia di quella del cilindro per i pesi minori.

Nei pesi maggiori di 5 chilogrammi si potrà sostituire al bottone una impugnatura ovale in forma di anello.

Art. 70. I diametri e le altezze di tutti questi pesi si trovano indicati nella tabella seguente:

Pesi	Diametro del cilindro, millimetri	Altezza del cilindro, millimetri	Altezza del bottone, millimetri
50 chilogrammi	170	170	85
20 "	142	142	71
10 "	114	114	57
5 "	90	90	45
2 "	66	66	33
1 "	52	52	26
5 ettogrammi	41	41	20,5
2 "	30	30	15
1 "	24	24	12
5 decagrammi	19	19	9,5
2 "	17	8,5	8,5
1 "	13	6,5	6,5
5 grammi	11	5,5	5,5
2 "	10	2,5	2,5
1 "	7	1,7	1,7

La tolleranza in più od in meno, nelle dimensioni dei pesi di ottone, sarà di 2 millimetri per quelli maggiori di 5 chilogrammi, di 1 millimetro per quelli di 5, di 2, di 1 chilogramma, mezzo chilogramma o doppio ettogramma; di mezzo millimetro per i pesi minori.

Art. 71. I pesi cilindrici minori di 5 ettogrammi saranno massicci e di un sol getto, e potranno avere nel fondo una cavità per ricevervi la tara di piombo, su cui si imprimerà il bollo di verifica.

Negli altri il bottone od anello potrà essere, invitato sul cilindro, ad oggetto di chiudere la cavità nella quale verrà deposta la tara di piombo; ed in tal caso dovrà essere fermato invariabilmente da una caviglia, sulle cui teste ribadite si imprimerà il bollo di verifica.

Art. 72. I pesi maggiori di 5 ettogrammi potranno anche essere gittati in un sol pezzo, col bottone, in modo che la cavità destinata a ricevere la tara di piombo sia aperta sul fondo.

Questa sarà allora chiusa da una vite con cappella di forma cilindrica, la quale entrerà in una cavità della stessa forma.

In questo caso la faccia inferiore del peso avrà tutto intorno un rialzo, sul quale il peso si appoggerà; più verso il centro, avrà poi una cavità emisferica, scolpita metà sul corpo del peso, e metà sulla vite, nella quale si appoggerà la faccia di stegno che dovrà ricevere il bollo.

Tanto dei pesi composti di due pezzi, cioè del cilindro e del bottone, quanto di quelli gittati in un sol pezzo, col bottone, le dimensioni esterne dovranno essere conformi a quelle dei pesi massicci riferite nella tabella dell'art. 70. La spessore delle pareti dovrà essere tale che il peso dell'ottone che essi contengono non sia minore di quello indicato dalla seguente tabella:

Pesi dei pesi di ottone	Peso minimo di ottone che deve contenere
50 chilogrammi	chilogr. 25
20 "	10
10 "	5
5 "	2,5
2 "	1
1 "	0,5
5 ettogrammi	0,25

Art. 73. Nei pesi di ottone, siano essi massicci o cavi, la superficie esterna dovrà essere ben liscia, senza pulvisco, e sponda.

Art. 74. I pesi minori del grammo si faranno di lastra di ottone, di pachfond, o d'argento, tagliata in forma triangolare: la lastra deve avere una spessore sufficiente per ricevere e ritenere l'impronta del nome abbreviato di ciascun peso.

Art. 75. È permesso l'uso dei pesi della forma di ciottolo coniche, che entrano le une nelle altre, e stanno pacchiusi in una scatola coperta dello stesso metallo, e che serve essa pure di peso legale.

La scatola con tutte le ciottole che essa contiene deve formare uno dei quattro pesi seguenti, cioè:

Un chilogramma, un mezzo chilogramma, un doppio ettogramma, od un ettogramma.

Le figure e le dimensioni di questi pesi a ciottolo devono essere conformi ai modelli od esemplari che saranno depositi presso ciascuna Ufficio di Verifica.

Art. 76. La faccia superiore dei pesi cilindrici e delle ciottole dovrà essere inscritta il valore del peso espresso in chilogrammi, ettogrammi, grammi ed unità

minori del grammo. L'iscrizione consisterà in un numero scritto con cifre arabiche e seguito dalla parola chilogrammi, e dalle abbreviazioni ettogr., gram., deci-gr. e gr. m. gr., secondo che esso numero si riferisce a chilogrammi, ettogrammi, grammi, decigrammi, centigrammi o milligrammi.

Art. 77. Le tolleranze per tutti indistintamente i pesi contemplati nel presente paragrafo sono quelli risultano dalla tabella seguente:

Pesi	Tolleranze grammi
50 chilogrammi	25
20 "	10
10 "	5
5 "	2,5
2 "	1
1 "	0,5
5 ettogr. ossia 500 grammi	0,10
2 "	0,05
1 "	0,025
5 decagr. ossia 50 grammi	0,025
2 "	0,0125
1 "	0,00625
5 grammi	0,005
2 "	0,0025
1 "	0,00125
5 decigrammi	0,000625
2 "	0,0003125
1 "	0,00015625

Art. 78. È tollerato l'uso dei marchi, che servono a riconoscere il giusto peso delle monete in corso, con che ciascun marco porti inscritto il nome della moneta, di cui rappresenta il peso ed il valore di questo peso espresso in grammi, centigrammi e milligrammi.

CAPO VI. — Degli strumenti per pesare.

§ 1.

Art. 79. Gli strumenti per pesare, il cui uso è permesso in commercio, sono:

- La bilancia a braccia eguali (*);
- La stadera semplice;
- La bilancia a bilico, e la stadera a bilico o a ponte bilico.

Ogni altro strumento da pesare, prima di essere introdotto nel commercio, dovrà essere stato sottoposto all'approvazione del Governo.

§ 2. — Della bilancia a braccia eguali.

Art. 80. Nella bilancia a braccia eguali, le due parti del giogo a destra ed a sinistra del centro del moto, o del punto d'appoggio, devono avere la stessa forma e le stesse dimensioni, e le distanze di questo punto dai due punti di sospensione devono essere eguali.

Quindi restano assolutamente proibite quelle bilancie, nelle quali i punti di sospensione dei piatti possono avvicinarsi od allontanarsi dal centro del moto per diverse posizioni del giogo.

Art. 81. Quando i piatti sono scarichi o caricati di pesi eguali, la bilancia deve fermarsi in una posizione, in cui la retta che passa per i punti di sospensione sia orizzontale.

Art. 82. La bilancia a braccia eguali deve essere oscillante, cioè così costruita, che, quando è caricata di pesi eguali e lasciata libera a se stessa, il giogo non possa arrestarsi in una posizione inclinata, ma debba tornare da sé alla posizione orizzontale, oscillando da una parte e dall'altra di questa posizione.

Le sole bilancie oscillanti saranno ammesse alla verifica.

Art. 83. Il centro del moto dovrà trovarsi nella linea retta che passa per i punti di sospensione, o di pochissimo al di sotto di questa retta, per modo che la bilancia continui sempre ad essere oscillante anche sotto il massimo carico a cui è destinata.

L'indicazione di questo massimo carico, ossia della portata della bilancia, dovrà sempre essere inscritta sul giogo in modo ben visibile e permanente in tutte le bilancie la cui portata è maggiore di 50 grammi.

Art. 84. La mobilità di ogni bilancia deve essere tale che quando essa è caricata in ciascuno dei piatti di un peso eguale alla sua portata, se si aggiunge da una parte o dall'altra un peso eguale ad un duemillesimo di questa portata, il giogo si inclini sensibilmente dalla parte più caricata.

Art. 85. Il giogo delle bilancie potrà farsi di ferro, di ottone o d'altra lega metallica egualmente solida e poco alterabile; e quando la portata della bilancia eccede 25 chilogrammi, il suo giogo potrà anche farsi di ferro fuso (ghisa). In tutti i casi però il perno o collare che forma il punto d'appoggio, e gli spigoli che formano i punti di sospensione, dovranno essere di acciaio temprato.

Qualunque sia la materia di cui il giogo è formato, la sua forma e le sue dimensioni dovranno essere tali che non riesca troppo pesante, e non pieghi sensibilmente sotto il più gran carico al quale è destinato.

Art. 86. Il collare di mezzo deve essere d'un sol pezzo, solidamente fermato nel giogo: il suo tagliente deve essere vivo, perfettamente diritto e perpendicolare al piano in cui il giogo si muove.

Art. 87. Gli occhi della truttina saranno rivestiti di acciaio temprato nella parte dove si appoggia il tagliente del perno; questi occhi e la sospensione dei piatti debbono essere così conformati, che, quando la bilancia è in azione, il perno sia orizzontale, e siano perfettamente liberi i movimenti di esso perno e degli occhi di sospensione.

Art. 88. In quelle bilancie che portano un ago o pendiccolo, questo dovrà essere ben normale alla linea che passa per i due punti di sospensione, e non dovrà sfregare contro la truttina.

L'ago potrà essere collocato tanto al disopra, quanto al di sotto del giogo; in ogni caso, esso o qualsiasi indice della orizzontalità del giogo dovrà essere solidamente e invariabilmente fermato al giogo stesso.

§ 3. — Della stadera semplice.

Art. 89. Nella stadera si richiede che quando il piatto è caricato di un peso eguale a quello indicato sulla tacca dove si è condotto il corrente, la stanga si fermi in una posizione orizzontale, e l'ago si trovi coperto dalle gambe della truttina.

Art. 90. La stanga della stadera sarà di ferro lavorato, e potrà anche farsi di ottone quando la sua portata non ecceda cinque chilogrammi.

(*) Sono comprese fra le bilancie di questa specie quelle dette a pendolo.

In ogni caso la forma e le dimensioni della stanga dovranno essere tali, che essa non riesca troppo pesante, e non si pieghi sensibilmente, caricata della massima portata.

Art. 91. La stadera deve essere oscillante, cioè, quando essendo equilibrata viene casualmente ad inclinarsi, essa non deve traboccare, ma ritornare verso la posizione di equilibrio oscillando da una parte e dall'altra di essa.

Art. 92. La mobilità della stadera ordinaria deve essere tale, che, quando essa è caricata della sua massima portata, l'aggiunta di un peso eguale al seicentesimo della portata medesima ne faccia inclinare sensibilmente la stanga.

Nelle staderie destinate a pesare sostanze di gran valore, come bazzoli, sote, ecc., la mobilità dovrà manifestarsi quando si aggiunge sul piatto carico della massima portata la duemillesima della portata stessa.

Art. 93. Il fondo di tutte le tacche dovrà trovarsi sopra una medesima retta: questa retta prolungata potrà passare per il centro del moto e per quello di sospensione, ed essere parallela od anche obliqua alla retta che passa per questi due punti, purché però la stadera sia sempre oscillante sotto qualunque carico compreso nella sua portata.

La stadera potrà farsi a due portate, oppure ad una sola portata, con masse di raddoppio e nonno, purché sia soddisfatta per ciascuna di esse la precedente condizione.

Anche permesse la stadera a rapporto, detta a bilancia, per pesare carni, legna ed altre materie.

Art. 94. Tutti i perni, cioè tanto quelli di sospensione, come quelli del punto d'appoggio, dovranno essere di acciaio temprato, sufficientemente robusti e solidamente fermati nella stanga; i loro taglienti dovranno essere ben vivi e dritti e perpendicolari al piano in cui la stanga si muove.

Art. 95. Gli occhi delle truttine e i collari debbono essere così conformati, che, quando la stadera è in azione, i taglienti dei collari siano orizzontali e riescano perfettamente liberi le sospensioni della stanga e del piatto: le parti degli occhi delle truttine, alle quali si appoggiano i collari, devono essere di acciaio temprato.

Art. 96. L'ago deve avere la stessa larghezza delle gambe della truttina, in modo che faccia conoscere ogni piccola inclinazione della stanga: esso non dovrà mai sfregare contro le gambe della truttina.

Art. 97. La stanga non potrà portare altre divisioni che quelle decimali, multipli o sottomultipli del chilogramma: queste divisioni dovranno essere perfettamente eguali fra loro e distinte coi relativi numeri.

Sulla stanga dovrà iscriversi in modo visibile e permanente la portata della stadera espressa in chilogrammi, ed il peso del suo romano e del nonno.

Il peso delle masse di raddoppio dovrà essere anche inscritto sulla stanga.

Art. 98. Nelle staderie a mano la forma del corrente deve essere tale che egli non possa uscire dalla stanga.

Art. 99. Il romano, il nonno, ed i raddoppi potranno essere di ferro battuto o fuso, d'ottone o d'altra lega egualmente resistente: ciascuno d'essi dovrà essere di un sol pezzo ed inseparabili dal rispettivo corrente: essi dovranno portare inscritto il numero che indica la portata della stadera a cui appartengono, e quello del loro peso.

Il peso del nonno dovrà essere la decima, o la vigesima, parte del peso del romano.

§ 4. — Della bilancia a bilico, e delle staderie a bilico o a ponte bilico.

Art. 100. Nella bilancia o stadera a bilico la portata deve sempre essere inscritta in modo ben visibile e permanente sullo strumento, il quale deve portar con sé un mezzo di riconoscere se il suo tavolato sia collocato bene orizzontale.

Art. 101. Le bilancie e le staderie a bilico debbono essere oscillanti ed avere una tal mobilità, che, quando sono caricate della intera portata, aggiungendo sul tavolato un peso eguale ad un millesimo di questa portata, questi aggiunti produca un sensibile movimento nel giogo.

Art. 102. Nella bilancia a bilico il rapporto tra il peso collocato sul tavolato e quello che lo equilibra nel piatto dovrà essere di 1 a 10, o ad un multiplo di 10.

Art. 103. Tutte le leve che entrano nella costruzione di questi strumenti, e perciò anche il giogo della bilancia, o la stanga della stadera, debbono aver forme e dimensioni tali che non pieghino sensibilmente sotto il carico della massima portata; la posizione dei collari, per mezzo dei quali si fa la sospensione, dovrà essere tale che, collocando uno stesso peso in qualunque parte del tavolato, la pesata sia sempre lo stesso risultato.

Art. 104. Tutti i collari ed i cuscinetti dovranno essere d'acciaio temprato: i taglienti dei collari saranno dritti, ben vivi, solidamente fermati nella diversa leva, e perpendicolari al piano del movimento.

Art. 105. I taglienti di tutti i collari collocati sotto il tavolato debbono essere nello stesso piano orizzontale, e così pure tutti quelli del giogo delle staderie; e quello che serve di punto d'appoggio, che potrà essere un poco al di sotto di questo piano.

Art. 106. Tutte le disposizioni stabilite negli art. 90, 97, 99 del presente Regolamento, e relative alle divisioni della stanga ed al romano, si applicano egualmente alle staderie a bilico.

CAPO VII. — Disposizioni transitorie.

Art. 107. È autorizzato provvisoriamente per la misurazione dei cereali nei porti franchi dello Stato l'uso del mezzo ettolitro e del doppio decalitro costruiti con doghe di legno, ed in forma di tronco di cono retto, con che però siano adempiute relativamente al loro impiego ed alla loro struttura le seguenti condizioni:

1. Che portino esternamente la leggenda: *portofranchi*, scritta a grossi caratteri, e collocata inferiormente alle parole *mezzo ettolitro* o *doppio decalitro*.

2. Che essi siano costruiti con doghe di quercia, di pino, o di altro legno non meno resistente, tenute in basso quelle del mezzo ettolitro da quattro cerchi, tre dei quali in legno, ed il quarto, che forma l'orlo della misura, in ferro; e quelle del doppio decalitro da tre cerchi, di cui uno in ferro come sopra.

3. Che le loro dimensioni interne siano come segue: Per il mezzo ettolitro,

Diametro della base superiore centimetri	46
Id. inferiore	37
Altezza	37

Per il doppio decalitro.

Diametro della base superiore centimetri	51
Id. inferiore	37
Altezza	27

sulle quali però sia accordata la stessa tolleranza di cui all'art. 29 del presente Regolamento, per la misura in legno.

4. Che lo spessore delle doghe del mezzo ettolitro non sia minore di 6 millimetri, e di 4 la spessore di quelle del doppio decalitro; che lo spessore dei fondi del primo non sia minore di dieci millimetri, e di otto quello del doppio decalitro; che la larghezza dei cerchi di legno non sia minore di 5 centimetri, e la loro grossezza di 3 millimetri.

5. Che la piastra ed il bottono siano in ferro, e uniti alla misura in modo invariabile. La sezione trasversale della piastra sia un segmento di circolo di 11 millimetri di diametro e di 9 millimetri di sagitta per mezzo ettolitro; e di 9 millimetri di diametro con 7 millimetri di sagitta per il doppio decalitro. La sezione trasversale del bottono sia un circolo di 10 millimetri di diametro per il primo, e di 8 millimetri per il secondo.

6. La lancia abbia la forma di parallelepipedo rettangolare, e ne sia bene appiattita, la faccia che nell'atto di togliere il colmo alla misura deve appoggiarsi all'orlo ed alla piastra.

7. Che il modo di unire la piastra ed il bottono alla misura, di collocare il fondo ed investire superiormente le doghe nei cerchi di ferro che ne formano l'orlo, sia conforme al modello che è depositato presso l'Ufficio di Verifica della città dove è il porto-franco.

8. Che il mezzo ettolitro ed il doppio decalitro in forma di cono tronco non possano essere integrati fuori del porto-franco, e debbano ogni anno essere presentati alla verifica per ricevervi un bollo.

Art. 108. Potranno continuare ad essere ammesse alla verifica: periodica i pesi, le misure, e gli strumenti per pesare costruiti secondo le norme del Regolamento 3 agosto 1857, che avranno ricevuto il bollo di prima verifica: avanti la promulgazione del presente Regolamento.

Y. d'ordina di S. M. I. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Si fa con R. Decreto del 14 corrente ha fatto le seguenti nomine e disposizioni nel personale dei sindaci nei Comuni del Regno:

- Comuni: Casale Monferrato — Cesarini Giovanni; Casale Monferrato — Sforza Alessandro; di Bergamo — Grimaldi di Zanchi — Donadoni Gus; di Brescia — Borronato — Bertola Attilio; di Cagliari — Gattai — Sotgiu Raffaele; di Genova — Straccone — Cerasi Paolo; di Milano — Lodi — Zannoneri dott. Giovanni; di Novara — Landona — Bergamaschi Giuseppe; di Piacenza — Castell'Arguto — Remondini Gio.; di Pesaro — Pano — Monteverde conte Annib.; di Ravenna — Faenza — Laderchi conte Achille; di Reggio — Castell'Arguto — Monti — Rubini dott. Odoardo; di Sondrio — Laverà — Giordani Andrea; di Umbria — Scheggia — Bertinetti Giuseppe; di Vercelli — Castellani Paolo; di Asti — Bini avv. Giacomo.

Ha poi dispensato nella provincia di Cremona il sig. Mori Giuseppe, sindaco di Straccone.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA
TORINO, 21 NOVEMBRE 1861

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione generale del Tesoro.

Essendosi smarrito il Quitanze rilasciato dalle Tesorerie descritte nel presente stato, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni trenta da questa pubblicazione senza che siasi fatta opposizione al Ministero delle Finanze, Direzione generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato delle medesime.

Descrizione delle Quitanze.

Quitante num. 426 e 436, rilasciate dalla Tesoreria del Circondario di Verona; la prima, in data 16 agosto 1861 per la somma di L. 7194, la seconda in data 31 detto, per la somma di L. 1037, esercizio 1861, per versamenti fatti dal sig. Luigi Ortis, banchiere del sal e tabacchi a Peraga in conto, provenienti dalla Direzione generale della Gabella (tabacchi).

Torino, addì 21 novembre 1861.

Il Direttore capo della 3.ª Divisione.

A. SAYNA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

DEL REGNO D'ITALIA.

Conformemente alle determinazioni del Ministero delle Finanze, i pagamenti che a partire dal 1.º dicembre prossimo saranno da farsi tanto in Torino dalla Cassa centrale, quanto dalle Tesorerie di circondario, per cedole (vaglia) del semestre a detto giorno, non che dei semestri anteriori del Prestito Hambro (1851) avranno luogo col ragguglio della lira sterlina, calcolata ad italiane lire 25 cent.

Torino, il 21 novembre 1861.

Il Direttore Generale.

SEMPRE.

MINISTRO: 15 dicembre. Il trattato che fu concluso col Marocco e di cui si discusse l'attuazione al Congresso di Tangeri.

Art. 1. Le truppe spagnuole sgombreranno Tangeri, tostochè il governo marocchino avrà versati 5 milioni di duros.

Art. 2. I 10 milioni che debbono compiere l'indennità di guerra stipulata nel trattato di pace saranno percipi sulla metà dell'introito delle dogane di tutti i porti dell'impero mettendo il Sultano a disposizione della regina di Spagna il mezzo di riscoparlo con agenti spagnuoli.

Art. 3. Gli agenti spagnuoli incaricati di questo controllo e di questa percezione entreranno nell'esercizio delle loro funzioni un mese prima dello sgombero di Tetuan per le truppe spagnuole.

Art. 4. La fissazione dei limiti della piazza di Melilla sarà fondata sul trattato del 1839 e i Marocchini ne faranno la consegna prima dello sgombero della piazza di Tetuan.

Art. 5. Il trattato di commercio di cui fa menzione il trattato di pace dovrà del pari essere concluso prima dello sgombero di Tetuan.

Art. 6. S. M. la regina sarà libera di fondare a Tetuan una casa di missionari analoga a quella che esiste a Tangeri. I missionari avranno il privilegio di esercitare il loro ministero in qualunque sito dell'impero di Marocco e le loro persone, abitazioni e asili saranno sotto la protezione speciale del Sultano.

Art. 7. Le condizioni stipulate negli articoli precedenti dovranno essere mandate ad esecuzione fra cinque mesi, a cominciare dal giorno in cui il califfo Mulai-el-Abbas sarà rientrato a Tangeri il che avrà luogo incontante dopo lo sgombero di Tetuan, se il governo spagnuolo le eseguirà prima del tempo prescritto.

Art. 8. Gli articoli del trattato di pace del 26 aprile 1860 conservano la loro forza e vigore, in quanto che nulla vi si oppone, e saranno ratificati nel più breve tempo possibile. (Correspondencia)

PORTUGALLO

Lisbona, 19 novembre. Il re è morto stasera, alle 7 e mezzo, e la nazione riprende le grida. Da alcuni anni la gioia non dura che pochi istanti, la tristezza è permanente. Inchiodiamoci tristemente davanti la tomba del giovane re.

Nella grande sventura che ci affligge non vi sono colpevoli. Qualunque sospetto è un'ingiustizia, qualunque accusa una calunnia. Io sono di un profondo dolore e di un'impazienza giustissima, chiediamo che si lascino i sospetti non fondati, i quali solo aggraverebbero i mali attuali già cotanto gravi. (A Revolução de setembro)

Leggesi nella Revolução de setembro, di Lisbona del 14 settembre.

Se la morte ha troncato nel loro fiore illustri estenze, speriamo che spariranno le cause a cui dobbiamo tanto dolore. Il governo si esporrebbe ad una enorme responsabilità, se non facesse incontante procedere ai lavori di disseccamento delle paludi, che flagrano per decimare tutta la popolazione portoghese.

Ministero degli affari della guerra.

19 novembre 1861.

Ordine del giorno all'esercito.

È indirizzato all'esercito il processo verbale seguente, compilato dal Consiglio di Stato:

Al 12 del mese di novembre dell'anno dalla nascita di Nostro Signore Gesù Cristo 1861, il Consiglio di Stato riunito nel palazzo das Necessidades, avuta comunicazione della sciagurata e deplorabilissima notizia della morte di re D. Pedro V. fu ammesso nella camera reale, e bacò l'augusta mano di S. M. il re defunto.

Considerando il Consiglio che nella crisi in cui si trova la patria, in seguito a tal fatale evento, v'è assoluta necessità e pubblica convenienza che non siavi la minima interruzione nell'azione del governo; che nessuna disposizione formale della carta costituzionale prevede il caso infelice occorso; che infine tutte le ragioni di Stato consigliano che il re D. Ferdinando sia invitato a prendere in mano la reggenza del regno sino al prossimo arrivo di S. M. il re D. Luigi II. Il Consiglio ha fatto questo invito a quell'augusto signore, e S. M. ha dichiarato immediatamente che avrebbe esercitato la reggenza del regno, stante che la cosa pubblica esigeva, e ha dato il giuramento voluto nel suo proclama di questo giorno.

S. M. il re ha dichiarato voler confermare il ministero che si trova in esercizio ed era stato nominato dal re suo augusto figlio di gloriosa memoria. I consiglieri di Stato baciarono allora la mano di S. M. il re reggente e alle undici e mezzo di sera furono conchiusi questi atti solenni, il cui processo verbale è stato redatto e segnato da S. M. il re reggente e da tutti i consiglieri di Stato presenti.

Segnato: IL RE REGGENTE.

João Bernardo de Silva Cabral.

António José d'Ávila.

Visconde de Castro.

Visconde d'Algarve.

João de Sousa Pinto de Magalhães.

Visconde de Carreira.

Marchese di Loulé.

João António de Aguiar.

Visconde di Sá da Bandeira.

Proclamato.

Portoghesi, Dio ha degnato chiamare alla sua santa gloria oggi, alle sette e un quarto di sera, il re Don Pedro V, mio diletto figlio. Il dolore che preme il mio cuore paterno è senza dubbio ben compreso da questo popolo che ha perduto nel re, cui tanto amava, il modello di tutte le virtù.

Vodete l'urgenza e giusta il voto espresso dal Consiglio di Stato entro nell'esercizio della reggenza di questi regni durante la breve assenza del legittimo erede della corona, giusta la carta costituzionale giuro di mantenere la religione cattolica, apostolica, romana, e l'integrità del regno, di osservare e far osservare la costituzione politica alla nazione portoghese, e tutte le altre leggi del regno, e di provvedere, per quanto sta in me, al bene generale della nazione. Giuro egualmente di mantenere fedelmente al re Don Luigi I, mio diletto e stigmatizzato figlio, tra tutti e di rimettergli in mano il governo, tutto che sarà giunto in questi regni. Ho risolto che i ministri e segretari di Stato attuali continuino l'esercizio delle loro rispettive funzioni.

Palazzo das Necessidades, 12 novembre 1861.

Segnato: IL RE REGGENTE.

Marchese di Loulé.

Alberto Antonio de Moraes Carvalho.

António José d'Ávila.

Visconde de Sá da Bandeira.

Carlos Bento da Silva.

Thiago Augusto Velloso de Moura.

(Diário de Lisboa)

Il processo verbale dell'autopsia di re D. Pedro V. fatta trentasette ore dopo la sua morte, data dal Palazzo das Necessidades, al 12 novembre, chiarisce che il re dovè soccombere ad una febbre delle più perniciose. La causa della malattia deve essere attribuita a miasmi del maremma. (Diário de Lisboa)

AUSTRIA

Scrivono all'Indipendenza, feldg. da Vienna, al 15 di novembre.

Cominciano a regnare le previsioni contro l'Ungheria. Nonostante tutta la circospezione che s'imposero i giornali del paese, già tre di essi vennero confiscati per aver parlato di una dimostrazione che ebbe luogo, il Surugor, il Magyar Saylo e il Pest Naplo. Bisogna confessare che i timori di reazione, che da qualche tempo si fanno sentire, non si dissiperanno per tali atti, né il contegno del nostro Consiglio dell'impero è tale da rassicurare gli amici della costituzione.

In questo stato di cose è interessante l'udire che nelle regioni superiori si comincia a temere che queste voci di reazione, mantenute dai freschi atti contro l'Ungheria, non finiscano per nuocere al credito dell'Austria all'estero. Il perché il conte di Rechberg inviò non ha guari ai nostri agenti diplomatici una nota circolare, in cui li conforta a spiegare ai governi presso cui sono accreditati il carattere essenzialmente transitorio delle previsioni che il governo austriaco fu obbligato a fare in Ungheria, e soggiungere che S. M. non solo non intende ritirare un iota delle concessioni fatte agli Ungheresi in ottobre, ma che si può sperare che sarà presto possibile da una parte e dall'altra tornare alla franca ed intera pratica della costituzione, che in ogni caso a torto temerebbero per le altre provincie dell'impero l'impiego del sistema eccezionale seguito transitoriamente in Ungheria.

Ha tanta fede nella persona che mi diede questi ragguagli, che io li credo esattissimi. Confesso tuttavia che non mi posso liberare da un certo timore, vedendo il raddoppiamento di attività e di audacia degli uomini del Concordato. E così una lettera diretta dal cardinal Rauscher alla Società San Severino e pubblicata dai nostri fogli clericali produce una certa sensazione nei nostri uomini politici per l'arditezza dell'accusa lanciata contro il governo francese, a cui apertamente rimprovera di essere fautore della rivoluzione.

E perché s'ali la fiamma della rivoluzione, dice fra le altre cose S. E., non basta il combustibile, vuoi altresì la scintilla. Il combustibile era stato ammucchiato dal 1848, massime in Italia, ove le società segrete, sostenute apertamente dalla Sardegna, e sordamente incoraggiate da una potenza molto più grande, facevano progressi anche negli anni di pace esterna. Ma la scintilla venne dal trono che il 2 Dicembre alzò a Parigi.

Ritorno.

È un singolare augurio che fa il cardinale al duca di Gramont, il quale, nonostante il suo gran cordone di Pio IX, non avrà certo assistito al gran banchetto che dava ieri S. E. e cui erano invitati parecchi membri del nostro Corpo diplomatico.

La Gazzetta di Venezia ha da Vienna 19 novembre il seguente dispaccio:

S. M. l'imperatore si recerà quanto prima a Venezia. Gli impiegati d'altri quattro Comitati ed il magistrato di Teresopolis diedero la loro dimissione in corpo. Il Comitato di Varadino presenta una petizione per la convocazione della Dieta ungarica.

FATTI DIVERSI

REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO. — Adunanza della classe di scienze morali, storiche e filologiche, tenuta il 14 novembre 1861.

Nell'intervallo che corre fra l'ultima adunanza tenuta sul finir di giugno e questa con cui si riapre il nuovo anno accademico, mancò nel numero dei soci stranieri della classe uno dei più ragguardevoli, il signor Federico di Savigny. Egli iniziò in Germania con Hugo e Schlozer la scuola storica del diritto che, secondo di nuove idee la scienza del diritto, e che continuata in Alemagna da potenti ingegni dischiuse ora con profonde indagini il diritto storico tedesco. Ad una vasta erudizione, alla profonda scienza del diritto romano di cui scrisse la storia e mostrò la perpetuità per mezzo i secoli del medio ero, il Savigny accoppiava forza ed acume di critica, chiarezza ed eleganza di scrivere. Egli era da più anni socio straniero dell'Accademia di Torino.

Il segretario legge tra le altre una lettera, con cui il Ministro della pubblica istruzione in Francia offre gentilmente in dono all'Accademia un esemplare della carta delle Gallie eseguita di recente per opera del Governo da una Commissione di dotti francesi. S'incontrano non di rado negli scrittori antichi particolarità storiche ed indicazioni geografiche difficili a ben comprendersi, perché gli scrittori non la determinarono con sufficienti chiarezze e precisioni. Giulio Cesare, per esempio, è scrittore che non ha forse eguali per l'esattezza con cui descrisse i luoghi da lui percorsi e i fatti militari eseguiti da lui stesso o da suoi luogotenenti. Già non ostante mi ricordo aver udito in una delle adunanze dell'Istituto di Francia disputar diversamente fra persone dottissime di storia gallica sui movimenti strategici di Labieno, uno dei luogotenenti di Cesare, intorno a Lutetia. La nuova carta delle Gallie sarà certamente di grand'utile per la piena intelligenza dello scrittore dei Commentarii.

Il professore Carlo Promis, ripigliò la lettura, già da lui incominciata, qualche tempo fa, della sua illustrazione dei monumenti di Val d'Aosta. I Romani, stabiliti ad Ivrea, allo sbocco delle Valli d'Aosta, una colonia ferocissima di una popolazione cercitica quasi imposita, come scriveva l'illustre Carlo Poucheyron, non tardarono ad assalire i Salassi. Vinti e disfatti, da questi il vincente e domarono poi alla loro volta in nuovi combattimenti, e presero quindi a costruire una larga via militare che da Ivrea menava ad Aosta; donde poi con quella mirabile intelligenza strategica ed amministrativa che mostravano i Romani nel sistema delle loro vie, condussero due altre strade che da Aosta mettevano l'una nella Gallia, l'altra nell'Elvezia, e legavano così l'una all'altra la Gallia cisalpina e la

Gallia transalpina. Il prof. Carlo Promis descrisse il tronco di strada antica che va da Ivrea a Bard. El parlò dei notabili avanzi sin qui sconosciuti del teatro Romano d'Ivrea e del suo ponte, ragione adducendo il corredo degli opportuni disegni, del bel ponte di S. Martino, quindi del taglio di Donnaz, della strada antica, dell'arco, della pietra miliare XXXVI intagliata nella roccia, dimostrando per analogia di altre antiche vie del 2. e 3. secolo avanti l'era volgare, che questi strada debbe essere attribuita al tribuno C. Gracco tra i 120 e 140 anni prima dell'era volgare; corroborò il suo assunto colle testimonianze di parecchi antichi scrittori Greci e Romani, coi ruderi architettonici della via stessa e con altri analoghi esistenti nella Comarca di Roma e negli Abruzzi.

L'accademico segretario GASPARO GONZALEZ.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino settimanale pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 11 al 17 novembre 1861.

MERCATI	esposte	QUANTITÀ		PREZZI	
		ettol.	miria	1922/23	
				da	a
GRANALI (1)					
per ettolitro					
Frumento	2543	21	10	25	98
Segale	1470	16	83	17	98
Oveo	440	11	81	19	90
Avena	1000	11	20	12	30
Miglio	2000	25	97	40	26
Meliga	3790	18	53	20	18
VINO					
per ettolitro (2)		32	60	58	5
1.ª qualità	1630	30	50	58	5
2.ª id.		30	50	58	5
BUTIRO					
per chilogrammo		2	10	23	2
1.ª qualità	1675	1	75	195	1
2.ª id.		1	75	195	1
POLLAME					
per chilo		70	130	1	10
Poll. n. 12150		1	75	23	2
Capponi n. 5835		1	75	23	2
Oche n. 45		1	75	23	2
Altre n. 2260		1	75	23	2
Galli d'India 12120		1	75	23	2
PESCE					
per chilo		3	45	1	75
Torino e Troja		120	1	10	1
Anguilla e Tinca		3	45	1	75
Lampredo		3	45	1	75
Barbo e Lucio		3	45	1	75
Pesci minuti		100	75	83	80
ORTAGGI					
per miria		3200	1	30	1
Patato		4000	50	70	63
Rape		3600	50	70	63
Cavoli		3600	50	70	63
FRUTTA PER MIRIA					
Castagne		2300	1	75	23
Id. bianche		3	45	1	75
Pere		900	2	50	3
Melo		900	1	30	1
Uva		100	2	50	3
LEGNA					
per miria		42	44	43	43
Quercia		16718	33	38	31
Noce e Faggio		33	38	31	31
Ontano e Poppo		33	38	31	31
CARBONE					
per miria		1	10	1	10
1.ª qualità		3026	70	77	72
2.ª id.		3026	70	77	72
FORACCI					
per miria		8300	1	63	1
Fieno		7000	60	63	62
Paglia		7000	60	63	62

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poiché il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 30 in uso sul mercato L. 24.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) I macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Providenza, casa Fiora, ed in via dell'Accademia Albertina, casa Gassano, si vende la Carne di Vitello a L. 97 cadun chilo.

Il segretario legge tra le altre una lettera, con cui il

Ministro della pubblica istruzione in Francia offre gentilmente in dono all'Accademia un esemplare della carta delle Gallie eseguita di recente per opera del Governo da una Commissione di dotti francesi. S'incontrano non di rado negli scrittori antichi particolarità storiche ed

indicazioni geografiche difficili a ben comprendersi, perché gli scrittori non la determinarono con sufficienti chiarezze e precisioni. Giulio Cesare, per esempio, è scrittore che non ha forse eguali per l'esattezza con cui descrisse i luoghi da lui percorsi e i fatti militari eseguiti da lui stesso o da suoi luogotenenti. Già non ostante mi ricordo aver udito in una delle adunanze dell'Istituto di Francia disputar diversamente fra persone dottissime di storia gallica sui movimenti strategici di Labieno, uno dei luogotenenti di Cesare, intorno a Lutetia. La nuova carta delle Gallie sarà certamente di grand'utile per la piena intelligenza dello scrittore dei Commentarii.

Il professore Carlo Promis, ripigliò la lettura, già da lui incominciata, qualche tempo fa, della sua illustrazione dei monumenti di Val d'Aosta. I Romani, stabiliti ad Ivrea, allo sbocco delle Valli d'Aosta, una colonia ferocissima di una popolazione cercitica quasi imposita, come scriveva l'illustre Carlo Poucheyron, non tardarono ad assalire i Salassi. Vinti e disfatti, da questi il vincente e domarono poi alla loro volta in nuovi combattimenti, e presero quindi a costruire una larga via militare che da Ivrea menava ad Aosta; donde poi con quella mirabile intelligenza strategica ed amministrativa che mostravano i Romani nel sistema delle loro vie, condussero due altre strade che da Aosta mettevano l'una nella Gallia, l'altra nell'Elvezia, e legavano così l'una all'altra la Gallia cisalpina e la

Gallia transalpina. Il prof. Carlo Promis descrisse il tronco di strada antica che va da Ivrea a Bard. El parlò dei notabili avanzi sin qui sconosciuti del teatro Romano d'Ivrea e del suo ponte, ragione adducendo il corredo degli opportuni disegni, del bel ponte di S. Martino, quindi del taglio di Donnaz, della strada antica, dell'arco, della pietra miliare XXXVI intagliata nella roccia, dimostrando per analogia di altre antiche vie del 2. e 3. secolo avanti l'era volgare, che questi strada debbe essere attribuita al tribuno C. Gracco tra i 120 e 140 anni prima dell'era volgare; corroborò il suo assunto colle testimonianze di parecchi antichi scrittori Greci e Romani, coi ruderi architettonici della via stessa e con altri analoghi esistenti nella Comarca di Roma e negli Abruzzi.

L'accademico segretario GASPARO GONZALEZ.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino settimanale pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 11 al 17 novembre 1861.

UETINE NOTIZIE.

TORINO, 22 NOVEMBRE 1861.

Ieri l'altro la Camera dei deputati, proseguendo i lavori intralasciati nello scorso luglio, dava principio alla sua tornata col trattare dello schema di legge che concede assegnamenti vitalizi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, e coll'approvare, dopo breve discussione, i singoli articoli.

Nella stessa tornata, il Presidente del Consiglio dei Ministri presentava i documenti relativi alla questione romana, i quali daranno fra breve tempo argomento ad interpellazioni di parecchi deputati.

Furono pure annunziate altre interpellazioni al Ministero intorno alle condizioni delle provincie napoletane.

Nella seduta di ieri poi la Camera approvò con voti 138 sopra 20 il sovraaddeito schema di legge, e dopo di avere convalidato alcune elezioni avve-

nute durante la proroga del Parlamento, incominciò la discussione del disegno di legge che dà al Governo la facoltà di vendere beni demaniali.

Il Ministro della marina presentò una proposta di legge che modifica in alcune parti la legge di ordinamento della leva di mare; e il Ministro delle finanze presentò altre proposte di leggi per le quali è confermato un R. Decreto sul libero commercio dei cereali; è dato nuovo ordinamento all'amministrazione del pubblico danaro; ed è riformata ed ampliata la istituzione della Corte dei conti.

Il Giornale di Roma del 18 novembre annuncia la morte dell'Em. Cardinale Giusto Recanatì dell'Ordine dei Minori Cappuccini, avvenuta il giorno innanzi (17) alle ore 12 e un quarto meridiane. Il Cardinale Recanatì era nato alli 9 agosto 1789 e fu pubblicato prete cardinale di S. R. C. nel Concistoro del 7 marzo 1853.

Leggesi nel Bollettino del Monitor Universel del 20:

Varie voci relative a pretesi incidenti che avrebbero accompagnato il ritorno di S. E. il sig. Fould agli affari furono dalla stampa messi in circolazione e riprodotti per anco in alcuni giornali di Parigi. Si è fra le altre cose parlato di una lettera che sarebbe stata scritta, a questo proposito, da un antico ministro del governo del re Luigi Filippo. Questa voci non hanno fondamento di sorta.

Leggesi nella Correspondencia: Vittorio Emanuele reclamava gli archivi napoletani in qualità di Re di Napoli (?). La Spagna rifiutava di riconoscerli questo titolo (?). Vittorio Emanuele ritirò le note anteriori limitandosi a reclamare i documenti napoletani.

Parigi, 21 novembre.

Si assicura che lo scudo della banca verrà diminuito.

Altra della stessa data.

La banca di Francia ha ribassato lo sconto, il cinque per cento ribasso di 1 pt 00; la rendita è a 70.10.

Notizie di Borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 — 69.90.

Id. Id. 4 1/2 0/0 — 95.90.

Consolidati Inglesi 3 0/0 — 92.34.

Fondi Piemontesi 1840 5 0/0 — 68.80.

Prestito italiano 1861 5 0/0 — 69.20.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobiliare — 772.

Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 350.

Id. Id. Lombardo-Veneto — 522.

Id. Id. Romana — 218.

Id. Id. Austriaca — 512.

Vienna, 21 novembre.

Borsa deboli in causa della voce corsa dell'indisposizione del Papa.

Southampton, 21 novembre.

Il piroscafo separatista Nashville arrivò qui col capitano d'un naviglio federale, che fu catturato e calato a fondo.

CAMERA D'AGRICOLTURA E D'COMMERCIO DI TORINO.

22 novembre 1861. — Fondi pubblici.

1849 5 0/0. 1 luglio. C. d. g. p. in liq. 63.50 93 pol. 30.

11 novembre. C. d. matt. in a. 69.30 93.23.

In liq. 68.96 pol. 30.70.

Rendita italiana 1 luglio. C. d. matt. in a. 69.10 10.69.

Prestito 1861 1 luglio. 3 1/2 pag. C. d. matt. in a. 69.15.

22.23 in liq. 68.23. 22.12.20 pol. 30 novembre.

Id. Id. 10 pag. C. d. g. p. in liq. 69.50. pol. 31.10.

CORSO DELLE MONETE.

Oro. Doppia da L. 20. 22.50

di Savoia. 22.50

di Genova. 78.50

di 78.65

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
dell'Amministrazione Militare

Avviso d'Asta

Si notifica che nel giorno 23 del corrente mese di novembre, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, Direzione Generale dell'Amministrazione militare, all'appalto della provvista di

Num. 600 COPERTI di lana da sottocella per l'artiglieria, in un sol lotto, al prezzo di L. 25,50 caduna.

I capitoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, via dell'Ospedale, num. 32.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 i fatali per il ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggerito e firmato avrà offerto sul prezzo sovraespresso un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o un viglietto regolare sottoscritto da persona notoriamente risposabile, o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare della provvista.

Torino, addì 18 novembre 1861.
Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti
Cav. FENOGLIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
delle Armi Speciali

Avviso d'asta

Si notifica, che nel giorno 23 del corrente mese di novembre, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti il Direttore Generale, all'appalto delle provviste di

CUOIO e PELLI di diverse qualità, secondo la complessiva somma di L. 11,087, 50.

La provvista dovrà essere eseguita nel termine di giorni 180.

Il calcolo e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, via dell'Ospedale, n. 32, ed i campioni presso la Direzione delle Officine di Costruzione in questo R. Arsenal, nel cui magazzino dovrà aver luogo l'introduzione.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 i fatali per il ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggerito e firmato avrà offerto sul prezzo del calcolo num. 839, un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o Viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'impresa.

Torino, addì 16 novembre 1861.
Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti
Cav. FENOGLIO.

COMMISSARIATO GEN. LE

DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO
SETTENTRIONALE

Avviso d'asta

Si notifica, che nel giorno 3 dicembre 1861, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala degli incanti, situata in attiguità dell'ingresso principale della Regia Arsenale, avanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista infradegnata, cioè:

Oggetti di ferro fuso per l'anno 1862, per la somma di L. 40,000.

Il calcolo e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraespressa, dove pure esistono i campioni o modelli.

I fatali per il ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15, decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a schede segrete, a favore di colui che nel suo partito suggerito e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nel calcolo un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario Generale del Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o un viglietto regolare sottoscritto da persona notoriamente ris-

ponabile, o viglietti della Banca Nazionale, o cedole del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'appalto.

Genova, addì 18 novembre 1861.
Il Commissario di 1.ª classe
ai Contratti
G. QUARANTA.

COMMISSARIATO GEN. LE

DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO
SETTENTRIONALE

Avviso d'asta

Si notifica che nel giorno 2 dicembre 1861, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala degli incanti, alta in attiguità dell'ingresso principale della Regia Arsenale, avanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista infradegnata, cioè:

Burattini di lana e seta per burattini, ascendente alla somma di L. 20,000.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraespressa, dove pure esistono i campioni o modelli.

I fatali per il ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15 decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito suggerito e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nel calcolo un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario Generale del Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o un viglietto regolare sottoscritto da persona notoriamente risposabile, o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'appalto.

Genova, il 13 9. bre 1861.
Il Commissario di 1.ª classe ai Contratti
G. QUARANTA.

CITTÀ DI SAVIGLIANO

A termini del regolamento sul prestito cittadino di L. 120,000, creazione 1853, SI NOTIFICA

Che le due decime estratte in seduta 12 andante, n. 1, dal Consiglio comunale, sono la settima e la vigesima settima.

Che perciò dopo i primi 5 giorni del prossimo mese di gennaio, saranno dal sig. tesoriere civico soddisfatte le cedole aventi il numero 41 sino e compreso il num. 70: e dal num. 231 sino e compreso il num. 260 cogli interessi.

Savigliano, 14 9. bre 1861.
Il Sindaco RASERI.

Torino, Tipografia G. FAVALE & C.
i principali Librai

TRATTATO DI CUCINA

Pasticceria moderna, relativa Confezioneria, di VIALARDI GIOVANNI Astante Capo-Cuoco di S. M., utilissimo ai cuochi e cuoche, albergatori e madri casalinghe; ognuno troverà il modo di apparecchiare cibi a suo gusto.

Un grosso volume avente più di 300 disegni e 2000 ricette, prezzo L. 6,50.

Dalla Tipografia G. FAVALE & C., si spedisce nelle provincie affrancato allo stesso prezzo, mediante richiesta accompagnata da vaglia postale.

Sabbato, 23 corrente

Si espongono in vendita, diverse pariglie Cavalli da vettura provenienti da Joverland, Granducato di Oldenburgo, ed anche una quantità prussiana da sella, di Pavarino Giovanni e Comp. - Visibili alla cascina Armandi, fuori Porta Susa.

NOTIFICAZIONE.

Ad istanza di Maria Rosanna vedova di Giacomo Giordano, domiciliata in Alba, ammessa al beneficio dei poveri, si notifica essere emanata sentenza della Corte d'Appello di Piemonte, nella causa della richiedente, contro Teobaldo ed Agostino fratelli Giordano, d'ignoti domicili, residenza e dimora, in data 2 agosto 1861, colla quale si è dichiarato perentoria l'istanza proposta dalli Cantalupo, Mainero e Nussli in appello dalla sentenza del già tribunale provinciale d'Alba, dell'11 giugno 1853.

Torino, 20 novembre 1861.

Margaria sost. proc. dei poveri.

SUBASTAZIONE.

Sull'istanza di Carlo Domenico Oddone domiciliato in Torino, come creditore di Gioacchino Grosso di Orbassano, e per elezione domiciliato in questa città, presso la persona e studio del signor notaio Leone Taccone, seguirà all'udienza di questo tribunale di circondario del giorno 13 prossimo, dicembre, ore 10 antimeridiane, l'incanto degli infra accennati stabili di proprietà del suddetto Gioacchino Grosso, cioè:

Lotto unico
In territorio di Orbassano.

1. Corpo di casa composto al piano terreno di due camere, cucina, stalla, porcile, pollaio, pozzo, cortile ed aja; al piano su-

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale delle Armi Speciali

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 23 del corrente mese di novembre, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti al Direttore Generale all'appalto delle provviste infradegnate:

DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Num. del lotto	IMPORTARE di ciascun lotto	TERMINE UTILE per l'esecuzione delle provviste, decorribile dall'avviso dell'approvazione del contratto
FERRO da palle, da pialletti, ecc.			
RASPE, SAETTE da legno, SCALPELLI, SGORBIE, LINE e RUOTE da arrotare	1	10648	
FERRO in verga diverso, a cent. 50 cadun chilogramma	2	18000	
Id. Id.	1	17500	
ACCIAIO fuso inglese FILO e LAMIERA di ferro, CATENA e CATE-NELLA	1	10093	

Tutte le suddette provviste dovranno essere introdotte in Torino nei magazzini delle Officine di Costruzione.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, via dell'Ospedale, num. 32, e presso l'Ufficio della Divisione delle Officine di Costruzione suddette.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 i fatali per il ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggerito e firmato, avrà offerto sul prezzo dei calcoli un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata, deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o Viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare, del lotto o lotti su cui intendono far partito.

Torino, addì 16 novembre 1861.
Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo Divisione Contratti Cav. FENOGLIO.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PARMA

CARCERI

SOMMINISTRAZIONI

APPALTO per la somministrazione degli alimenti ed indumenti e di tutto quanto riguarda al servizio delle carceri giudiziarie e mandamentali esistenti nelle provincie di Parma e di Piacenza per gli anni 1862 e 1863

In seguito di ribasso fatto oggi sul prezzo di centesimi 63, millesimi 5, per ciascuna giornata e per ciascun individuo presente nelle carceri giudiziarie e mandamentali esistenti nelle provincie di Parma e di Piacenza, indicate nell'avviso del 26 ottobre p. p., pel qual prezzo si aggiudicò l'appalto della somministrazione degli alimenti ed indumenti e di tutto quanto riguarda al servizio delle carceri stesse al signor Morazzo Giuseppe per ordine e conto del signor cav. Gottardo Accossato.

SI FA NOTO:

Che addì 26 del corrente mese alle ore 12 meridiane si terrà un nuovo incanto per l'appalto medesimo e che si aprirà colla somma di L. 6, 65, 1.

Non saranno ricevute offerte inferiori di 5 millesimi di lira.

Il contratto è duraturo due anni, che avranno cominciamento col 1 gennaio 1862 e termineranno col 31 dicembre 1863.

I pagamenti saranno fatti di trimestre in trimestre.

I concorrenti dovranno prima dell'apertura dell'incanto depositare L. 3000 e presentare 2 certificati di risarcimento dal sindaco del comune di loro domicilio, comprovanti l'uno la buona condotta, e l'altro la sufficienza dei mezzi propri per soddisfare alle condizioni del contratto.

L'appaltatore, per le obbligazioni che assume, dovrà dare una garanzia col deposito o in numerario o in cartelle del Debito pubblico della somma di L. 10000.

Il capitolato a ciò relativo è depositato in questa segreteria ove ciascuno che lo voglia può prenderne cognizione ogni giorno non festivo nelle ore d'ufficio.

Parma, 16 novembre 1861.
Il Segretario Capo G. BRIGATI.

periore di 5 camere con balcone in legno; fenile attiguo e 5 cas. da terra; il tutto elato da muro, di are 11, cent. 80, sezione R, regione al Teti Vallre.

2. Giardino di are 5, cent. 60, stessa sezione e regione.

3. Sito incolto di are 8, stessa regione e sezione.

4. Campo di are 27, stessa regione e sezione.

5. Altro campo di are 80, stessa regione e sezione.

6. Prato di ett. 1, are 33, sezione C, e regione Laghetti.

7. Sito incolto di are 3, stessa sezione e regione.

In tutto di ett. 2, 73, 40, al prezzo d'offerta di L. 2300, ed alle condizioni espresse nel relativo bando venale stampato in data del 23 ottobre testè passato.

Per le maggiori indicazioni dirigersi all'ufficio del procuratore capo Carlo Magnago in Torino, via G. Francesco d'Amico, n. 18.

Torino, 9 9. bre 1861.

Luca sost. Magnago p. c.

SUNTO DI CITAZIONE.

Ad istanza dell'amministrazione generale delle Finanze dello Stato, rappresentata dall'ufficio dell'avv. patrimoniale regio, con atto dell'19 del corrente mese, furono citati il Carlo e Battista fratelli Ottino fu Giuseppe, a comparire in via ordinaria e nel termine di giorni 15 avanti al tribunale di circondario di Torino, unitamente agli altri due loro fratelli Giuseppe e Agostino, per ivi vedersi dichiarare solidariamente tenuto colli altri di lui fratelli, a provvedere e far constare entro breve termine, prediligendo della libertà della pezza: si richiedenti, venduta con istrumentum 23 dicembre 1859, rogato Burzio; dal cens. ed iscrizioni ipotecarie, nell'atto di citazione enunciate, ed intanto autorizzarsi i stessi richiedenti a depositare a suo tempo ed a loro cautela, a rischio, pericolo e spese dell'Barberis, il residuo prezzo da essi loro ancora dovuto, unitamente agli interessi maturati e maturandi, il tutto col danni e colle spese.

Torino, 21 novembre 1861.
A. Vernet-Billa sost. Siloca p. c.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA
Pegli effetti di cui all'art. 63 codice di proc. civ. si notifica, che con sentenza della giurisdizione mandamentale di Cuneo, ff. di tribunale commerciale, del 6 corrente novembre, sull'istanza del signor Rocco Borzari, negoziante in Busca, il signor Truello Spirito neozantino, già domiciliato in Cuneo, ed ora residente in Tolone; venne in contumacia condannato al pagamento della somma di L. 470, interessi e spese.

Cuneo, 19 novembre 1861,
Gauberti proc.

TIPOGRAFIA G. MARZORATI

GUIDA DI TORINO

1861-62 - Lire 2, 50.

Nella quale sono indicati per nome, qualità ed abitazione i senatori del Regno; deputati, gli ambasciatori, il clero, gli impiegati disposti per ufficio, coloro che appartengono al foro, alle belle arti, al commercio, ecc.; coll'indice alfabetico dei nomi e pagine ove sono indicati i signori impiegati dei Ministeri, ecc. - Con vaglia franco spedisce senz'altra spesa.

Presso il fratello REYEND & COMP.
librai di S. M. sotto li portici della Fiera

ALMANACH DE GOTHA

pour 1862 - Lire 6

AVVISO D'ASTA

Alle ore 8 antimeridiane del 9 dicembre prossimo, nel comune di Ponzano, e nella camera delle adunanze di quel consiglio municipale si procederà alla vendita per pubblico incanto delle sotto indicate pezze boschive di proprietà dello stesso comune, a favore del maggior offerente in aumento del prezzo fissato come infra a ciascun lotto, da pagarsi per un quarto fra 6 mesi, e per tre quarti fra anni 2 successivi al deliberamento, mediante cauzione.

Il termine utile per presentare un'offerta d'aumento non inferiore al ventesimo, dopo seguito il deliberamento, è di giorni 15 scadenti al mezzo del 24 stesso mese.

Le spese sono a carico del deliberatario a partire dall'avviso d'asta.

Li stabili ad incantarsi situati tutti sul territorio di Ponzano, sono i seguenti:

Lotto 1. Bosco di rovere, regione Basses, di are 18, cent. 71, stimato L. 80.

Lotto 2. Bosco di rovere, stessa regione, di are 49, cent. 90, stimato L. 220.

Lotto 3. Bosco di rovere, stessa regione, di are 32, cent. 73, stimato L. 160.

Lotto 4. Bosco di rovere, e per la maggior parte gerbido, regione Roccafranca, o Comune, di are 166, cent. 85 e 1/2 stimato L. 420.

Lotto 5. Bosco di rovere e castagno, in parte gerbido, regione Valcaasale, di are 107, cent. 60, stimato L. 575.

Lotto 6. Bosco di rovere, reg. Costafrèdda o Molino di Casalino, di are 133, cent. 98 1/2, stimato L. 1400.

Lotto 7. Bosco di rovere regione Casafredda o Molino da levanto, di are 180, cent. 19 e 1/2, stimato L. 1120.

Lotto 8. Bosco di rovere e castagno, reg. Valcaasale, di are 133, stimato L. 2200.

Lotto 9. Bosco di rovere, stessa regione, di are 153, cent. 21, stimato L. 1800.

Lotto 10. Bosco di rovere per la maggior parte gerbido, reg. Gasmoglio, di are 51, cent. 93, stimato L. 80.

Lotto 11. Bosco di rovere e castagno, stessa regione, di are 121, cent. 81 e 1/2, stimato L. 520.

Lotto 12. Bosco di rovere, stessa regione, di are 42, cent. 56, stimato L. 123.

Lotto 13. Bosco di rovere, reg. Scaiola, di are 143, cent. 3, stimato L. 1200.

Ponzano, il 16 9. bre 1861.

Not. Nicolò Dolponte seg. assunto.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO
Nel giudicio di subasta mosso da Dario Pietro Antonio, contro Savandra Giuseppe, vennero esposti in vendita i seguenti due lotti, il n. 1, L. 173, il n. 2, L. 263, e furono con sentenza di questo tribunale di circondario, del 15 corrente mese, deliberati il primo a Savandra Giuseppe per lire 180, ed il secondo a detto Dario Pietro per lire 263 per mancanza d'oblatori; il termine per far l'aumento di sesto o di mezzo sesto a detti prezzi, se autorizzato, scade col 30 corrente mese.

Stabili deliberati tutti sul territorio di Pamparato.

Lotto 1. Pezza bosco castagneto, reg. Blotta, n. di mappa 330, di are 35, 90.

Lotto 2. Altra pezza bosco castagneto, reg. Bastini, n. 463, di ett. 1, 24.

Mondovì, 18 novembre 1861.
Martelli sost. seg.

SUBASTAZIONE
Con bando venale in data del 6 corrente novembre del signor segretario del tribunale di circondario sedente in Pinerolo, fu pubblicata la vendita agli incanti, che si farà all'udienza del detto tribunale del 14 prossimo dicembre, all'ora pomeridiana, degli stabili subastati in odio di Gausen Gio. Battista fu Lorenzo residente a Villafraanca Piemonte ad istanza del signor Salomon Lattes residente a Moravia, dei quali stabili fu autorizzata la appropriazione forzata col sentenza del tribunale dianzi menovato, proferita il dì 8 ult. scorso 8. bre.

Li detti stabili sono situati nel territorio di Villafraanca Piemonte, e sono posti in vendita in due distinti lotti, dei quali il primo comprende una casa e sito descritti in mappa al numero 3211 parte, della superficie di are 2; e centaro 48, nella regione San Michele; ed il secondo consiste in un campo alternato, nella stessa regione, descritto in mappa al numero 2215 parte, della superficie di are 19, e cent. 8.

L'incanto si aprirà sulle offerte e colle condizioni spiegate nel bando.

Pinerolo, addì 11 di 9. bre 1861.

F. Spitzoglio sost. Ricca p. c.

RETTIFICAZIONE.
Nel num. 279. (Suppl.) 1. col. della 4. pag. ultima nota sottoscritta Nicolino p. c. lin. 14, invece di Ambascio leggesi Gambascio; lin. 18, invece di Avello leggesi Revello.

TORINO, TIP. GIUS. FAVALE & C.